Titolo

Commissione accordi economici - mancato pagamento delle somme accertate – sanzioni – adempimento tardivo – irrilevanza anche ai fini delle circostanze attenuanti

Descrizione

L'articolo 31, comma 6, CGS prevede che *"Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94-ter, comma 11 e 94-quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche"*. A tal fine è irrilevante che l'obbligazione, sia pur tardivamente, sia stata comunque adempiuta sia perché la fattispecie incriminatrice si è già interamente perfezionata con la scadenza del termine per il pagamento dell'obbligazione stessa (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di Giustizia Sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo). Il pagamento tardivo dell'obbligazione di cui si tratta non rientra nella previsione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. g), ("aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio").

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 47/CFA/2021-2022/A

Presidente

Torsello

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 31 CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0047 CFA del 24 dicembre 2021 (Procuratore federale interregionale/U.S.D. Cutro)